



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 34

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
24 agosto 2026**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12827 - FRATELLI NERI/TERMINAL MARITTIMO LIVORNO	
<i>Provvedimento n. 32042</i>	5
C12835 - IREN/ETAMBIENTE	
<i>Provvedimento n. 32043</i>	9
C12846 - GETEC ITALIA/COGENIO	
<i>Provvedimento n. 32044</i>	14
C12847 - LUDOIL CAPITAL/ISAB	
<i>Provvedimento n. 32045</i>	19
C12849 - A2A ENERGIA/NETCITY	
<i>Provvedimento n. 32046</i>	27
C12850 - PLT HOLDING-ELFIN-WOP/UNOENERGY	
<i>Provvedimento n. 32047</i>	30

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12827 - FRATELLI NERI/TERMINAL MARITTIMO LIVORNO

Provvedimento n. 32042

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l., Fratelli Neri S.p.A. e Livorno Terminal Marittimo Autostrade del Mare S.r.l. (complessivamente, "Parti Notificanti"), pervenuta in data 11 maggio 2026;

VISTA la richiesta di informazioni inviata il 27 maggio 2026 alle Parti Notificanti, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni e la documentazione inviate dalle Parti Notificanti in data 24 e 28 luglio 2026, in risposta alla richiesta di informazioni del 27 maggio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Fratelli Neri S.p.A. ("Fratelli Neri", C.F. 11740260150) è la *subholding* del gruppo Neri a capo delle attività terminalistiche, portuali, di rimorchio e cantieristiche del gruppo. Essa è controllata dalla famiglia Neri attraverso Neri Holding S.r.l.

Nel porto di Livorno, Fratelli Neri presta servizi tecnico-nautici (rimorchio) e fornisce servizi terminalistici mediante: (i) un *terminal* merci dedicato alle auto nuove gestito da Sintermar S.p.A., di cui Fratelli Neri detiene direttamente e indirettamente metà del capitale; (ii) un *terminal* passeggeri e merci, gestito da Sintermar Darsena Toscana – SDT S.p.A., di cui Sintermar S.p.A. detiene metà del capitale sociale.

Secondo le informazioni fornite nel formulario, le società del gruppo Neri hanno realizzato complessivamente in Italia, nel 2024, un fatturato di [36-595]* milioni di euro.

2. Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l. ("CILP", C.F. 0144390497) è una società attiva nella fornitura di servizi portuali e terminalistici. Essa svolge operazioni di carico e scarico merci conto terzi e conto proprio nel porto di Livorno, dove è altresì titolare di una concessione per aree e

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

banchine (che scadrà nel 2031) per effettuare tali attività su diversi tipi di merci (prodotti forestali alla rinfusa, rotabili, *container*, auto nuove).

Il capitale di CILP è detenuto pariteticamente da NGI S.r.l., controllata in via esclusiva da Fratelli Neri, e da Compagnia Portuale di Livorno Società Cooperativa (“CPL”).

NGI e CPL nominano un numero uguale di amministratori, ma lo Statuto di CILP prevede che, in caso di parità, prevarrà il voto del Vice Presidente, espresso da NGI. In virtù del *casting vote*, CILP è soggetta al controllo esclusivo di NGI e quindi di Fratelli Neri¹.

La società ha realizzato, nel 2024, un fatturato di 39,7 milioni di euro.

3. Livorno Terminal Marittimo Autostrade del Mare S.r.l. (“LTM”, C.F. 01259090494) è una società attiva nella fornitura di servizi di *terminal* marittimo. In particolare, essa svolge nel porto di Livorno attività relative alla sosta e movimentazione di merci (principalmente *trailers* per il traffico Ro-Ro) nel compendio denominato “Darsena Uno”². LTM – che operava sulla Darsena Uno in forza di una concessione scaduta il 31 dicembre 2025 – attualmente occupa e utilizza parte di quest’area grazie all’autorizzazione all’occupazione temporanea concessa per dodici mesi dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (“AdSP-MTS”), a seguito di una pubblica consultazione preliminare di mercato funzionale all’avvio del procedimento di rilascio, *ex art.* 18 della legge n. 84/94, di una nuova concessione demaniale pluriennale sulla Darsena Uno; tale autorizzazione scadrà il 31/12/2026.

LTM è una società del gruppo Moby, indirettamente controllata da Onorato Armatori S.r.l.

Nel 2024, LTM ha realizzato un fatturato di circa 9,9 milioni di euro.

4. Terminal Marittimo Livorno S.r.l. (“TML”, C.F. 02088290495) è una società costituita da Livorno Terminal Marittimo Autostrade del Mare S.r.l. (“LTM”) nel gennaio 2026.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’operazione consiste nell’acquisizione del 66,67% del capitale di TML da parte di CILP e Fratelli Neri, previo conferimento in TML di un ramo d’azienda di LTM da parte di LTM stessa. L’operazione avverrà in più fasi:

(i) conferimento di TML, da parte di LTM, del proprio ramo d’azienda relativo alle operazioni portuali presso il compendio demaniale del porto di Livorno denominato “Darsena Uno”, costituito: *[omissis]*;

(ii) deliberazione, da parte di LTM, di un aumento a pagamento del capitale sociale di TML riservato a CILP e Fratelli Neri; ad esito della sottoscrizione di tale aumento di capitale, CILP e Fratelli Neri deterranno congiuntamente una quota pari al 66,67% del capitale di TML, mentre LMT deterrà il rimanente 33,33%.

6. Gli accordi tra le Parti relativi alla *governance* di TML contenuti nell’Accordo di Investimento e Patto Parasociale stipulato tra i soci non contengono previsioni idonee a conferire a LMT e a

¹ Cfr. Formulario di notifica e art. 17 dello Statuto di CILP. Il criterio applicato è rinvenibile nella *Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese*, GUCE C95/2008, §64 e §82.

² Il compendio comprende le banchine operative Tripoli, Assab, Gondar, Addis Abeba, Neghelli e Bengasi e i relativi piazzali per una estensione di poco meno di 88.000 mq, ubicate nell’area funzionale “Autostrade del Mare” disciplinata dal Piano Regolatore Portuale del porto di Livorno.

Fratelli Neri e CILP un controllo congiunto della società. Essi, infatti, da un lato si limitano a *[omissis]*; dall'altro lato, consentono a Fratelli Neri e alla sua controllata CILP, in virtù dei *quorum* deliberativi previsti e dei diritti di voto da esse posseduti nell'Assemblea dei Soci e nel Consiglio di Amministrazione, di assumere le decisioni strategiche e le principali decisioni commerciali³, nonché di *[omissis]*, senza possibilità per LTM di esercitare un veto su tali decisioni. Il consenso di LTM rimane necessario unicamente in relazione ad alcune decisioni relative ad ipotesi di *[omissis]*, in un'ottica di tutela dei diritti dei soci di minoranza.

Pertanto, TML è soggetta al controllo esclusivo di Fratelli Neri.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione notificata, in quanto comporta l'acquisto del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n.139/2004.

8. Tale concentrazione, tuttavia, non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato inferiore a 595 milioni di euro e solo una delle imprese interessate⁴ ha realizzato un fatturato superiore a 36 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non è sottoposta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

³ In particolare: *[omissis]*.

⁴ Ai sensi del §135 della *Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese* (GUCE C95/2008): "il gruppo è considerato come una sola unità economica e le diverse imprese che appartengono allo stesso gruppo non possono essere considerate come imprese interessate distinte ai fini della determinazione della competenza in applicazione del regolamento sulle concentrazioni".

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Saverio Valentino

C12835 - IREN/ETAMBIENTE*Provvedimento n. 32043*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la comunicazione della società Iren S.p.A., pervenuta il 23 giugno 2026;

VISTA la richiesta di informazioni inviata, in data 15 luglio 2026, a Iren S.p.A. ed a ETAmbiente S.p.A. con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni e la documentazione inviate in risposta alla richiesta di informazioni del 15 luglio 2026 da Iren S.p.A. ed ETAmbiente S.p.A. in data 23 luglio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Iren S.p.A. (di seguito anche "Iren"; Partita IVA 07129470014) è un'impresa *multiutility* a capo dell'omonimo gruppo societario (di seguito anche "Gruppo Iren"), operante nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici.

Il Gruppo Iren ha realizzato, nel 2025, un fatturato mondiale pari a circa [6-7]* miliardi di euro, di cui circa [6-7] realizzati in Italia.

2. ETAmbiente S.p.A. (di seguito anche "ETA" o "Target"; Partita IVA 06870020481) è una società a capo di un gruppo (di seguito "Gruppo ETA") attivo nel settore dei servizi di igiene ambientale, in particolare, nei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Il fatturato realizzato dal Gruppo ETA nel 2025 risulta pari a circa [36-100] milioni di euro, ed è stato interamente realizzato in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") riguarda l'acquisizione da parte di Iren del 66% del capitale sociale di ETA detenuto da ETHL S.à.r.l. (di seguito anche "ETHL"), partecipazione che sommata a quella già detenuta da Iren permetterà a quest'ultima di detenere l'intero capitale sociale di ETA.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

4. L'Operazione prevede obblighi di non concorrenza e non sollecitazione in base ai quali il venditore si impegna, direttamente o indirettamente, a non procedere, in un qualunque momento per i due anni successivi al *closing* dell'Operazione: (i) a svolgere, a titolo oneroso o meno, attività di raccolta di rifiuti solidi urbani e di spazzamento delle strade fino al conferimento dei rifiuti all'impianto di destinazione ("Attività") in una o più delle regioni Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria, e dei territori indicati nell'Allegato 1.1.20 dell'Accordo Transattivo, o collaborare in qualsiasi modo con qualsiasi persona nello svolgimento dell'Attività; (ii) ad assumere o detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o fiduciari o persone interposte, partecipazioni in soggetti che svolgano l'Attività, salva la detenzione di partecipazioni per finalità meramente finanziarie nei limiti del 2% del capitale sociale e senza l'attribuzione di diritti di *governance*; (iii) ad assumere o sollecitare l'assunzione - anche in qualità di lavoratore autonomo o collaboratore o consulente - di qualsiasi dipendente, agente o collaboratore della Target, fermo restando che non costituisce violazione del presente impegno la risposta a candidature spontanee; (iv) a stornare alcun cliente, fornitore, agente o distributore della Target e/o indurre alcun fornitore a cessare o ridurre i propri rapporti di fornitura con la Target.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990.

6. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

7. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione sopra descritti possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, solo a condizione che siano limitati geograficamente a ciascuna delle aree geografiche in cui il gruppo acquisito svolge le proprie attività e non impediscano al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

8. Il Gruppo Iren, svolge, tra gli altri, servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, di igiene urbana, di progettazione e gestione degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, in otto regioni: Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e Toscana.

9. Il Gruppo ETA gestisce servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, servizi di spazzamento e igiene urbana nonché servizi accessori, quali gestione del verde e raccolte speciali per utenze

¹ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03)".

domestiche e non domestiche urbane. Il Gruppo ETA opera esclusivamente in cinque regioni: Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna e Toscana.

10. Ai sensi della definizione fornita dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (“Testo Unico Ambientale” o “TUA”), il settore della gestione dei rifiuti comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento. Nella prassi dell’Autorità², ciascuna di queste attività può costituire un mercato rilevante distinto. Inoltre, in virtù dei differenti regimi regolatori cui sono soggetti, la gestione dei rifiuti urbani e quella dei rifiuti speciali vengono solitamente inquadrati in mercati rilevanti distinti³. Per alcune fasi, l’Autorità ha anche distinto il segmento della gestione dei rifiuti speciali non pericolosi da quelli pericolosi⁴, in ragione della speciale disciplina ambientale applicabile e delle diverse tecnologie utilizzate per svolgere tale attività nell’uno e nell’altro caso.

L’Operazione determina, dunque, sovrapposizioni orizzontali nei seguenti mercati:

- il mercato della raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- il mercato della raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi;
- il mercato della raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.

IV.1. Il mercato della raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati

11. La gestione della raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati ha le caratteristiche di un monopolio naturale, nel quale opera una sola impresa, aggiudicataria del servizio ad esito di una procedura ad evidenza pubblica o affidataria diretta dello stesso secondo la modalità dell’*in-house*. Di norma, il servizio viene svolto su base locale (coincidente con l’ampiezza dell’ATO o del Comune per il quale il servizio è stato affidato) in regime di monopolio. La procedura competitiva include in alcuni casi anche il trattamento dei rifiuti, secondo un modello di gestione integrata previsto dal Testo Unico Ambientale (articoli 200 e ss.). Pertanto, l’occasione di confronto competitivo è rappresentata dall’affidamento in esclusiva di tali attività. A livello prospettico, le gare per i nuovi affidamenti potrebbero riguardare ambiti locali e comunque subnazionali, con la partecipazione sia di grandi imprese attive a livello nazionale sia di imprese attive a livello locale. In ogni caso, è possibile lasciare aperta la definizione geografica del mercato, in quanto tale definizione non incide sulle valutazioni della presente Operazione.

12. A livello nazionale, il Gruppo Iren detiene una quota di mercato, calcolata sulla base dei volumi di rifiuti raccolti, pari a circa *[5-10]%*, mentre il Gruppo ETA è attivo con una quota dell’*[1-*

² Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, Provv. n. 31277 del 26 giugno 2024; C12310 - Iren Ambiente/Divisione Ambiente di Unieco Società Cooperativa, Provv. n. 28432 del 27 novembre 2020; C12035 - Ireti/Atena, Provv. n. 25938 del 23 marzo 2016.

³ Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, Provv. n. 31277 del 26 giugno 2024; C12086 - Herambiente/Gruppo Aligroup, Provv. n. 26434 del 1° marzo 2017; C12035 - Ireti/Atena, Provv. n. 25938 del 23 marzo 2016; C12044 - A2A/Linea Group Holding, Provv. n. 26012 del 18 maggio 2016; C11950 - DS Smith recycling Holding/Italmaceri, Provv. n. 24985 del 19 giugno 2014.

⁴ Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, Provv. n. 31277 del 26 giugno 2024; C12086 - Herambiente/Gruppo Aligroup, Provv. n. 26434 del 1° marzo 2017.

5]/%⁵. In ragione dell'operatività delle Parti, l'Operazione determina sovrapposizioni orizzontali nelle regioni Marche, Piemonte, Sardegna, e Toscana⁶.

Di seguito, sono riportate le quote di mercato dei due gruppi in tali regioni⁷:

- Marche, per entrambi i gruppi le quote sono inferiori all'1%;
- Piemonte, le quote sono rispettivamente pari a circa il [30-35]% (Gruppo Iren) e circa [1-5]% (Gruppo ETA);
- Sardegna, le quote sono rispettivamente pari a circa [5-10]% (Gruppo Iren) e circa [1-5]% (Gruppo ETA);
- Toscana, le quote sono rispettivamente pari a circa [20-25]% (Gruppo Iren) e circa [inferiore all'1]% (Gruppo ETA)⁸;

13. A livello nazionale la quota di mercato congiunta a seguito dell'Operazione sarà inferiore al 20%. A livello regionale la quota congiunta a seguito dell'Operazione sarà superiore al 20% nelle regioni Piemonte e Toscana, con incrementi della quota comunque non significativi. Pertanto, indipendentemente dalla dimensione geografica del mercato adottata, l'Operazione non sembra suscettibile di incidere sulle dinamiche competitive nel mercato in questione.

IV.2. Il mercato della raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi

14. La raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi si svolge in un contesto di libero mercato dove diverse imprese operano in concorrenza tra loro. Tale mercato ha dimensione locale, limitata dai soli costi di trasporto ai centri di raccolta o agli impianti di selezione e trattamento, in quanto il peso delle economie di densità è fortemente limitato dalla concentrazione di tali rifiuti presso un numero relativamente piccolo di clienti. In passato⁹, l'Autorità ha valutato in prima approssimazione di perimetrare la dimensione geografica del mercato a livello regionale, senza giungere a definizioni più precise. Le attività delle Parti si sovrappongono solo nelle regioni Sardegna e Toscana. In entrambe le regioni, le quote di mercato del Gruppo Iren e del Gruppo ETA sono ampiamente inferiori all'1%¹⁰ e, pertanto, l'Operazione non sembra idonea a generare effetti concorrenziali di rilievo.

IV.3. Il mercato della raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi

15. Anche il mercato della raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi si svolge in un contesto di libero mercato e, similamente a quanto precedentemente indicato per i rifiuti speciali

⁵ Dati riferiti al 2024, ultimo anno di cui ISPRA Ambiente ha reso disponibili i dati sulla dimensione complessiva del mercato. Le quote sono calcolate in base ai volumi di rifiuti raccolti.

⁶ Nella regione Toscana, il Gruppo ETA svolge principalmente attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati per conto della Sei Toscana S.r.l., società controllata da Iren, in virtù di uno specifico contratto di subappalto per l'ATO Toscana Sud.

⁷ Dati riferiti al 2024, ultimo anno di cui ISPRA Ambiente ha reso disponibili i dati sulla dimensione complessiva del mercato. Le quote sono calcolate in base ai volumi di rifiuti raccolti.

⁸ La quota del Gruppo ETA è stata determinata considerando l'attività che il gruppo esegue per conto terzi al netto di quella realizzata per conto del Gruppo Iren.

⁹ Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, Prov. n. 31277 del 26 giugno 2024; C12035 - IRETI/ATENA, Prov. n. 25938 del 23 marzo 2016; C11744 - HERA/ACEGAS-APS HOLDING, Prov. n. 23932 del 28 settembre 2012.

¹⁰ Dati riferiti al 2023, ultimo anno di cui ISPRA Ambiente ha reso disponibili i dati sulla dimensione complessiva del mercato. Le quote sono calcolate in base ai volumi di rifiuti raccolti.

non pericolosi, ha dimensione per lo più locale, limitata dai costi di trasporto ai centri di raccolta o agli impianti di selezione e trattamento¹¹. In virtù dell'operatività delle Parti, le uniche sovrapposizioni si realizzano in Toscana dove le quote di entrambe le Parti sono inferiori all'1%¹². L'Operazione non sembra quindi idonea a generare effetti concorrenziali di rilievo.

RITENUTO che i patti di non concorrenza possono essere considerati accessori alla presente operazione solo nei limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare l'impatto concorrenziale degli stessi oltre tali limiti;

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287 del 1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino

¹¹ Cfr., a titolo di esempio: C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, Prov. n. 31277 del 26 giugno 2024; C11744 - HERA/ACEGAS-APS HOLDING, Prov. n. 23932 del 28 settembre 2012.

¹² Dati riferiti al 2023, ultimo anno di cui ISPRA Ambiente ha reso disponibili i dati sulla dimensione complessiva del mercato. Le quote sono calcolate in base ai volumi di rifiuti raccolti.

C12846 - GETEC ITALIA/COGENIO*Provvedimento n. 32044*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla società GETEC Italia S.p.A. il 14 luglio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. GETEC Italia S.p.A. (di seguito "GETEC" - C.F. 02126260062), *portfolio company* del fondo IIF Int'l Holding SCSp (di seguito, "IIF Holding"), è una società attiva nella generazione e fornitura di energia mediante impianti di proprietà. In particolare, attraverso tali impianti, GETEC produce e fornisce energia a clienti appartenenti ai settori pubblico, industriale e immobiliare consentendo a questi ultimi di conseguire risparmi energetici rispetto ai costi che gli stessi sosterebbero per l'acquisto di energia dalla rete. GETEC non provvede direttamente alla costruzione, né alla manutenzione degli impianti di cui è proprietaria, affidando lo svolgimento di tali attività a operatori terzi. GETEC esercisce gli impianti tramite personale diretto o acquistando servizi da terze parti. GETEC opera inoltre come *Energy Service Company* (di seguito "ESCO") nel settore del *facility management* ed è specializzata nella fornitura di servizi di efficienza energetica e investimento negli *asset* di produzione energetica.

GETEC è interamente controllata da G+E Getec Holding GmbH, interamente controllata in via indiretta da IIF Holding, fondo di investimento specializzato nel settore delle infrastrutture e, in particolare, negli *asset* relativi alla produzione, fornitura e trasporto di energia. IIF Holding controlla, oltre a GETEC, diverse *portfolio companies*, tra cui Sonnedix Power Holdings Limited e Nadara Limited attive anche in Italia nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (principalmente eolica e solare) mediante impianti dalle stesse detenuti e gestiti.

Nel 2024, il gruppo IIF ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa [1-2]* miliardi di euro.

2. Cogenio S.r.l. (di seguito "Cogenio" - C.F. 14851941006) è una società attiva nella produzione e fornitura all'ingrosso di energia elettrica, termica e frigorifera pressoché esclusivamente nei confronti di clienti industriali. In particolare, Cogenio è proprietaria di impianti di efficienza energetica e di generazione distribuita, installati cd. "*behind the meter*" presso i siti produttivi dei clienti, su porzioni di terreno rispetto alle quali Cogenio dispone di un diritto di superficie o di una locazione di lungo periodo. Tramite i propri impianti Cogenio produce *in loco* energia elettrica,

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

termica e frigorifera che vende ai propri clienti sulla base di contratti di servizi energetici (contratti di cd. “*tolling*” e cd. “*power purchase agreements*”), consentendo a questi ultimi di conseguire risparmi energetici rispetto ai costi che gli stessi sosterebbero per l’acquisto di energia dalla rete. Cogenio non provvede direttamente alla costruzione, né alla manutenzione degli impianti di cui è proprietaria, affidando lo svolgimento di tali attività a operatori terzi. La società esercisce gli impianti tramite personale diretto o acquistando servizi da terze parti.

Cogenio non svolge servizi di efficientamento energetico o di relativa consulenza e non è attiva nella commercializzazione, fornitura o distribuzione di energia elettrica a clienti finali connessi alla rete pubblica di distribuzione, né sulla rete in alta/media tensione, né nel segmento non domestico in bassa tensione, e neppure nel segmento domestico.

Il capitale sociale di Cogenio è detenuto per l’80% da Infracapital Cogenio Italy S.r.l. (di seguito “ICP”)¹ e per il restante 20% da Enel X Italia S.r.l., indirettamente controllata da Enel S.p.A. A sua volta, Cogenio controlla, congiuntamente ad Avio S.p.A., la società Termica Colleferro S.p.A. (di seguito, “Termica Colleferro” e, unitamente a Cogenio, “Target”)². Quest’ultima è attiva nella produzione di energia elettrica e termica, essendo proprietaria e gestendo un impianto di cogenerazione che fornisce energia a una Rete Interna di Utenza (RIU), a servizio di un sito industriale che riunisce diverse società manifatturiere, e vende energia elettrica alla rete nazionale (GME). Termica Colleferro non svolge, invece, attività di commercializzazione, fornitura o distribuzione di energia elettrica ai clienti finali connessi alla RIU, né servizi di consulenza relativa all’efficientamento energetico o altri servizi di efficientamento³.

Nel 2024, Cogenio ha realizzato esclusivamente in Italia un fatturato pari a [100-595] milioni di euro⁴ derivante interamente dall’attività di produzione e fornitura all’ingrosso di energia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione, da parte di GETEC, del controllo esclusivo di Cogenio. Ad esito dell’Operazione, GETEC deterrà il 100% del capitale sociale di Cogenio.

4. Sono previsti obblighi di non sollecitazione in capo alle imprese venditrici e alle società appartenenti ai rispettivi gruppi societari, in forza dei quali tali soggetti si impegnano, per un periodo di diciotto mesi decorrente dal perfezionamento dell’Operazione, a non offrire rapporti di lavoro o di collaborazione, né a sollecitare o tentare di sottrarre a Cogenio e Termica Colleferro i relativi dipendenti apicali o personale tecnico, nonché a non assumere o instaurare rapporti di collaborazione con gli stessi e a non agevolarne l’assunzione o l’incarico da parte di soggetti terzi.

5. Il perfezionamento dell’Operazione è sospensivamente condizionato all’ottenimento dell’autorizzazione *antitrust* da parte dell’Autorità.

¹ ICP è indirettamente controllata dal fondo di *private equity* Infracapital Greenfield Partners I LP, a sua volta gestito dalla società M&G Alternatives Investment Management Limited. Il *general partner* di Infracapital Greenfield Partners I LP è Infracapital Greenfield Partners I GP Limited. Quest’ultima e M&G Alternatives Investment Management Limited sono entrambe indirettamente controllate al 100% da M&G Plc.

² Il capitale sociale di Termica Colleferro S.p.A. è detenuto da Cogenio per il 60% e da Avio S.p.A. per il restante 40%.

³ Sulla base delle informazioni fornite dalle parti, Termica Colleferro non genera ricavi diversi dalla fornitura di energia, né per i servizi di costruzione, manutenzione e conduzione degli impianti.

⁴ Il fatturato di Cogenio include anche il 50% del fatturato di Termica Colleferro.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro⁵.

7. Secondo quanto rappresentato dalle Parti, l'acquisizione oggetto dell'Operazione è interconnessa con la contestuale acquisizione, da parte di G+E GETEC Holding GmbH, del controllo esclusivo di Cogenio Iberia S.L.⁶. Tale società opera esclusivamente in Spagna e non realizza fatturato in Italia. Anche considerando congiuntamente i fatturati di Cogenio e Cogenio Iberia S.L. (che nel 2024 ha generato solamente in Spagna un fatturato pari a circa [10-36] milioni di euro), non risultano soddisfatte le soglie previste dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004. Pertanto, l'operazione complessivamente considerata non presenta dimensione unionale e non è soggetta all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.

8. Gli obblighi di non sollecitazione sopra descritti possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita e a condizione che essi siano limitati ai dipendenti aventi valore strategico⁷.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

IV.1. Il mercato rilevante

9. Il gruppo IIF è attivo nella produzione e nella fornitura di energia elettrica attraverso GETEC e le *portfolio companies* Sonnedix Power Holdings Limited e Nadara Limited. Nel medesimo ambito opera anche Cogenio mediante impianti di proprietà installati presso i siti produttivi dei clienti, attraverso i quali produce e fornisce *in loco* energia a clienti industriali.

10. In considerazione dell'operatività delle Parti, l'Operazione determina una sovrapposizione orizzontale nel mercato della generazione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica.

11. Secondo la consolidata prassi decisionale dell'Autorità, tale mercato comprende sia la produzione sia l'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, a prescindere dalla fonte di produzione. In Italia, esso include sia le transazioni a termine sia le transazioni *spot* (cc.dd. "mercato del giorno prima" o "MGP" e "mercato infragiornaliero" o "MI") concluse attraverso le piattaforme gestite dal Gestore del Mercato Energetico S.p.A., nonché le transazioni effettuate mediante contratti bilaterali, c.d. "*over-the-counter*" ("OTC").

12. Sotto il profilo geografico, il mercato presenta un'estensione sovraregionale, in quanto i macro-vincoli di rete, in determinate circostanze, potrebbero portare alla separazione del mercato in

⁵ Cfr. provvedimento n. 31873 del 10 marzo 2026, in Bollettino n. 11/2026.

⁶ Cogenio Iberia S.L. è attualmente controllata da Infracapital 3Moon S.L. e da Endesa Energia S.A.U.

⁷ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005.

diverse zone caratterizzate da differenti prezzi di equilibrio sul mercato del giorno prima. Nella propria prassi, l'Autorità ha identificato quattro macroaree costituenti altrettanti mercati geografici distinti: la macroarea Nord, la macroarea Sud, la macroarea Sicilia e la macroarea Sardegna⁸.

IV.2. *Gli effetti dell'Operazione*

13. Nel mercato rilevante sopra individuato la Target è attiva esclusivamente nelle macroaree Nord, tramite Cogenio, e Sud, tramite Cogenio e Termica Colleferro. Poiché il Gruppo IIF opera in entrambe le macroaree, le sovrapposizioni orizzontali determinate dall'Operazione interessano esclusivamente i mercati della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica nelle macroaree Nord e Sud.

14. In tali mercati l'Operazione determina una sovrapposizione orizzontale di entità del tutto marginale dal momento che la quota congiunta delle Parti nella macroarea Nord risulta inferiore all'1% sia in valore, che in volume, mentre nella macroarea Sud è pari a [1-5%] in valore e inferiore all'1% in volume⁹. Tali mercati sono inoltre caratterizzati dalla presenza di numerosi e qualificati operatori, tra cui Enel, Eni ed Edison, che, a livello nazionale, detengono quote significativamente superiori a quelle riconducibili alle Parti.

15. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati in cui operano le Parti e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

⁸ Cfr., *ex multis*, C12711 - *Hera/Aimag*, provvedimento n. 31514 del 31 marzo 2025, in Bollettino n. 13/2025; C12697 - *Duferco Italia Holding/Comal*, provvedimento n. 31434 del 9 gennaio 2025, in Bollettino n. 3/2025; C12648 - *Iren - Egea/Egea Holding*, provvedimento n. 31277 del 26 giugno 2024, in Bollettino n. 28/2024; C12508 - *Eni Plenitude/Plt Energia-Sef*, provvedimento n. 30443 del 21 dicembre 2022, in Bollettino n. 2/2023.

⁹ Dati riferiti al 2024.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Saverio Valentino

C12847 - LUDOIL CAPITAL/ISAB*Provvedimento n. 32045*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la comunicazione della società Ludoil Capital S.r.l., pervenuta il 16 luglio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Ludoil Capital S.r.l. (C.F. 14344640967; di seguito anche “Ludoil Capital”;) è una società interamente controllata da Ludoil Energy S.p.A. (di seguito anche “Ludoil”), società posta a capo dell’omonimo gruppo, attivo nel settore petrolifero e, in particolare, nelle attività di logistica, stoccaggio, movimentazione e vendita extra-rete e in rete di prodotti petroliferi, nonché nella produzione e vendita di biometano e in progetti relativi a energie rinnovabili. Il gruppo è inoltre attivo nel settore dei rifiuti e in quello dell’editoria.

Il gruppo Ludoil ha realizzato, nel 2025, un fatturato mondiale pari a circa [3-4]* miliardi di euro, di cui circa [3-4] realizzati in Italia.

2. Isab S.r.l. (C.F. 01629050897; di seguito anche “Isab”;) è una società attiva nel settore petrolifero e della vendita di energia elettrica. In particolare, Isab è titolare di due raffinerie collocate nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo (SR), degli *asset* a queste collegate, di un impianto di cogenerazione collegato a una delle raffinerie e di un impianto elettrico a ciclo combinato a gassificazione integrata. Isab è controllata da G.O.I. Energy S.r.l. (di “GOI”), società indirettamente controllata dal fondo cipriota Argus New Energy Fund AIF V.C.I.C. Limited – Sub Fund 3.

Isab, nel 2025, ha realizzato un fatturato pari a circa [6-7] milioni di euro, di cui circa [6-7] realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) riguarda l’acquisizione da parte di Ludoil del 51% del capitale sociale di Isab, con previsione della possibilità di una successiva acquisizione del resto del capitale di Isab da parte di Ludoil, [omissis]¹.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ Le Parti hanno previsto [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/1990.
5. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1 Le attività delle Parti

6. La società oggetto di acquisizione Isab è titolare di due impianti di raffinazione (Raffineria Nord e Raffineria Sud) tra loro collegati tramite una rete di oleodotti. La capacità complessiva degli impianti di raffinazione di ISAB ammonta a circa [omissis] di petrolio greggio al giorno.
7. Isab ha stipulato un contratto pluriennale in esclusiva con la società internazionale Trafigura, il *Master Supply and Offtake Agreement*, che vincola fino al 2033 Isab a vendere a Trafigura circa il 90% dei propri prodotti petroliferi raffinati. In forza di tale contratto, Trafigura trasferisce a Isab il petrolio greggio e le altre materie prime necessarie alla raffinazione, per poi riacquistare i prodotti risultanti dalla raffinazione, salvo limitate eccezioni.
8. Il citato contratto con Trafigura permette una vendita di prodotti risultanti dalla raffinazione a soggetti terzi, entro un limite del 10% della produzione. Al termine del 2025, Ludoil ha sottoscritto un contratto con Isab avente a oggetto il caricamento e la vendita di prodotti esitati dal carico via terra del sito di Priolo, con consegna presso la raffineria, per un ammontare atteso pari a circa [omissis] tonnellate che, a fronte di una produzione di Isab, che, nel 2025, ammontava a circa [omissis] milioni di tonnellate di prodotti raffinati, rappresenterebbero circa il [5-10%] della produzione². Tale modalità di vendita, per cui Isab consegna i prodotti in raffineria, si limita a mettere a disposizione le attrezzature di carico via terra presso il sito e non riguarda in alcun modo il trasporto e la distribuzione degli stessi, è tipica delle vendite *ex-refinery* (cfr. anche *infra*).
9. Isab effettua inoltre vendite di alcuni prodotti chimici raffinati (diversi dai prodotti petroliferi raffinati) e di GPL via mare alla società Versalis S.p.A., una società chimica del gruppo Eni.
10. A supporto dei propri impianti di raffinazione, Isab detiene *asset* di tipo logistico collegati e funzionali a tali impianti. In particolare, il complesso industriale è dotato di capacità di stoccaggio pari a circa [omissis] di materie prime e prodotti finiti nonché di infrastrutture portuali dedicate.
11. L'acquirente Ludoil non possiede raffinerie, risultando invece presente nei mercati delle vendite extra-rete di prodotti petroliferi (cfr. *infra*), nonché in altri mercati della filiera petrolifera e,

² Tale contratto sostituisce un precedente contratto simile vigente tra Isab e Lukoil la cui esecuzione è divenuta rischiosa a causa del regime sanzionatorio del Regno Unito e degli Stati Uniti.

segnatamente, nel mercato della distribuzione di carburanti in rete stradale ordinaria e nel mercato della vendita di carburanti marini³.

12. Ludoil dispone di capacità di stoccaggio funzionale alle proprie attività commerciali, in gran parte utilizzata all'interno del gruppo.⁴ In particolare, il gruppo detiene una capacità di stoccaggio complessiva pari a circa [omissis], ripartita in sei siti ubicati a Civitavecchia, Muggia, Visco, Vibo Valentia, Torre Annunziata e Nola⁵.

13. Infine, le Parti sono attive in misura residuale in altri settori energetici, quali quello elettrico e nella produzione di biometano⁶.

IV.2 I mercati rilevanti

14. In considerazione delle attività delle Parti, pertanto, l'Operazione riguarda i seguenti mercati appartenenti alla filiera della raffinazione petrolifera.

Il mercato della raffinazione e delle vendite di prodotti petroliferi ex-refinery

15. Nella prassi della Commissione europea, sono stati individuati come mercati distinti da quello della vendita extra-rete di prodotti petroliferi quelli relativi alle vendite *ex-refinery* di prodotti petroliferi raffinati, consistenti in vendite di grandi volumi di prodotti effettuate direttamente presso la raffineria o tramite trasporto primario (oleodotto, ferrovia o nave) verso terminali, depositi o basi logistiche dei clienti, che consistono in grossisti o *trader* dotati di impianti di stoccaggio⁷.

16. In alcuni precedenti comunitari, tuttavia, le vendite *ex-refinery* sono state considerate congiuntamente alle vendite all'ingrosso ("*non-retail*"), non essendosi rinvenuti, in tali casi specifici, elementi sufficienti a operare una distinzione tra queste due tipologie di vendita⁸. Tali mercati sono ulteriormente segmentati in base alla tipologia di prodotto raffinato oggetto di vendita (ad esempio, benzina, diesel, gasolio per riscaldamento, gasolio agricolo, carburante marino, *jet fuel*, oli combustibili, GPL). Nel caso di specie, non appare comunque necessario pervenire a una conclusione circa la sovrapponibilità tra vendite di prodotti petroliferi *ex-refinery* e le altre tipologie di vendite di prodotti petroliferi all'ingrosso, in quanto la valutazione dell'Operazione non cambierebbe (cfr. *infra*).

³ In tali mercati, entrambi di dimensione geografica locale, la quota attribuibile a Ludoil a livello nazionale risulta pari a circa il 1,6% [1-5%] e il 7,5% [5-10%] rispettivamente. Ludoil detiene comunque un unico impianto di distribuzione in rete in Sicilia e le attività di vendita di *bunker* del gruppo sono interamente riconducibili al Terminale Bunker Sodeco del porto di Civitavecchia.

⁴ A questo fanno eccezione alcune quote di capacità riservate al sistema Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) e un contratto con una società petrolifera relativo ai depositi di Visco (UD) e Muggia (TS).

⁵ Ludoil detiene poi altre infrastrutture logistiche impiegate nelle proprie attività, quali l'oleodotto della controllata Società Depositi Costieri SoDeCo S.r.l. collegato all'aeroporto di Roma Fiumicino.

⁶ In particolare, Isab risulta attiva nei mercati della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, attraverso l'impianto di cogenerazione e la centrale elettrica, situati vicino alle raffinerie, con una produzione limitata (pari a circa [omissis] GWh). In questo mercato, Ludoil ha due progetti fotovoltaici da 1MW ciascuno a Civitavecchia e Pioltello e alcuni impianti fotovoltaici di potenza contenuta, destinati prevalentemente all'autoconsumo presso le stazioni di servizio. Isab opera inoltre, in misura residuale, nel mercato dei servizi di dispacciamento, in cui non risulta, invece, presente Ludoil. Al contrario, Ludoil risulta attiva nel mercato della produzione e vendita all'ingrosso di biometano, in cui Isab non è attiva.

⁷ Cfr., ad esempio, decisione della Commissione europea M.6261 - *North Sea Group/Argos Groep/JV* del 27 settembre 2011, par. 9 e 28.

⁸ Cfr., ad esempio, decisione della Commissione europea M.9014 - *PKL Orlen/Grupa Lotos* del 14 luglio 2020.

17. Le Parti ritengono che Isab non sia attiva nel settore delle vendite extra-rete di prodotti petroliferi, in quanto le modalità di vendita di Isab (consegna presso la raffineria, assenza di ordini frazionati, programmazione delle consegne, assenza di una struttura commerciale e logistica e di rapporti continuativi con i clienti, infrastrutturazione commisurata alla gestione di flussi industriali e cariche via mare e non alla distribuzione via terra), sono inquadrabili come vendite di tipo *ex-refinery* e pertanto distinte da quelle extra-rete. Isab, inoltre, non detiene depositi o basi di vendita al di fuori della Sicilia e, a causa della propria collocazione insulare e dell'assenza di infrastrutture di trasporto primario (oleodotti o collegamenti ferroviari), veicola i propri prodotti per via marittima, per cui essi sarebbero fisiologicamente destinati a una pluralità di sbocchi geografici, non necessariamente coincidenti con la domanda locale o italiana. Ciò sarebbe attestato proprio dalla circostanza che la quasi totalità della produzione è stata destinata a un *trader* globale come Trafigura.
18. Quanto alla dimensione geografica, i mercati delle vendite *ex-refinery* sono stati ritenuti di dimensione pari allo Spazio Economico Europeo ("SEE") o, comunque, sovranazionale, sebbene in alcuni casi la Commissione abbia preso in considerazione mercati di tipo nazionale⁹.

I mercati delle vendite extra-rete di prodotti petroliferi

19. Sulla base alla prassi nazionale ed eurounitaria relativa ai mercati di vendita extra-rete di prodotti petroliferi, ciascun prodotto rappresenta una diversa categoria merceologica e costituisce un mercato distinto¹⁰. Ciascuno di tali mercati, poi, può essere, in linea teorica, suddiviso in mercato extra-rete all'ingrosso e al dettaglio, definibili anche come *Business-to-Business* (di seguito, "B2B") e *Business-to-Customers* (di seguito, "B2C"), sebbene tale distinzione possa in taluni casi risultare sfumata¹¹. I mercati extra-rete non includono, invece, le cessioni di prodotto delle compagnie petrolifere ai distributori al dettaglio che espongono il proprio marchio e sono convenzionati con esse a vario titolo.

20. L'estensione geografica di tali mercati, in coerenza con la recente prassi dell'Autorità¹², andrebbe individuata nei bacini di utenza tracciabili, utilizzando un raggio di 150 km, attorno a ciascun impianto utilizzato per la vendita dei suddetti prodotti petroliferi.

Il mercato della logistica e dello stoccaggio di prodotti petroliferi

21. I servizi di logistica petrolifera includono l'insieme delle infrastrutture necessarie allo stoccaggio e al successivo trasferimento alla fase di commercializzazione dei prodotti petroliferi finiti. Esse sono costituite, oltre che dai depositi (che possono avere natura fiscale o meramente commerciale) da un insieme di attrezzature e impianti, quali serbatoi, oleodotti, pompe di

⁹ Cfr. *ibidem*.

¹⁰ Tali prodotti si distinguono tra loro per caratteristiche tecniche, regime fiscale e tipologia di impieghi.

¹¹ Cfr. C12327 - *Centro Calor/Restiani*, provvedimento n. 28482 del 15 dicembre 2020, in Bollettino n. 1/2021; C12386 - *Tamoil Italia/Repsol Italia*, provvedimento n. 29824 del 14 settembre 2021, in Bollettino n. 39/2021 e C12535 - *IP Italiana Petroli/Esso Italiana*, provvedimento n. 30745 del 1° agosto 2023, in Bollettino n. 30/2023. In particolare, laddove si operasse la distinzione tra segmenti B2B e B2C, il segmento B2B identificerebbe le vendite effettuate dalle società petrolifere ai grandi rivenditori nell'ambito della fase primaria della distribuzione mentre quello B2C comprenderebbe le vendite extra-rete effettuate nei confronti di utilizzatori finali di tali prodotti petroliferi, includendo tra questi anche le singole stazioni di servizio e appartenenti a una fase secondaria della distribuzione.

¹² Cfr. *ibidem*.

aspirazione e apparecchi di misurazione¹³. Il deposito petrolifero è dunque solo una parte dell'insieme della dotazione logistica necessaria al rifornimento di carburanti e combustibili in determinate aree territoriali (quali, *ex multis*, i sistemi di oleodotti).

22. Nei precedenti dell'Autorità, la dimensione geografica del mercato è stata definita, alternativamente, con un criterio macro-regionale (individuando le macro-aree Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud) o, adottando un criterio più sostanziale, tramite "aree di influenza" di raggio pari a circa 150-170 km. Ai fini della valutazione della presente Operazione, tuttavia, non è necessario pervenire a un'esatta definizione dell'estensione geografica del mercato rilevante, in quanto ciò non cambierebbe l'esito della valutazione.

IV.3 Gli effetti dell'Operazione

23. In ragione di quanto precedentemente osservato, la valutazione dell'Operazione verrà effettuata considerando le attività di Isab sia sui mercati delle vendite di prodotti petroliferi *ex-refinery* sia sui mercati delle vendite extra-rete di tali prodotti.

Vendite di prodotti petroliferi ex-refinery

24. L'Operazione non determina alcuna sovrapposizione di natura orizzontale nei mercati della raffinazione e delle vendite *ex-refinery* di prodotti petroliferi raffinati in quanto, come indicato, Ludoil non possiede nessuna raffineria.

25. L'Operazione potrebbe astrattamente dare luogo a una relazione verticale tra le attività di Isab nel mercato (*upstream*) delle vendite *ex-refinery* e quelle di Ludoil nei relativi mercati (*downstream*) delle vendite extra-rete. Tuttavia, in ragione delle quote di mercato *upstream* di Isab e *downstream* di Ludoil, tale relazione non determina alcun mercato (verticalmente) interessato.

26. Infatti, la quota attribuibile agli impianti di raffinazione di ISAB in termini di capacità di raffinazione è stimabile in circa il [1-5%] a livello dello SEE, mentre risulterebbe pari al [1-5%] qualora ci si limitasse alla sola Europa Occidentale (intesa come regione comprendente Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Svizzera) e al [5-10%] qualora ci si limitasse all'Europa Meridionale (intesa come la regione comprendente Grecia, Italia e Spagna)¹⁴. Inoltre, la capacità di raffinazione di ISAB ammonta a circa un quinto della capacità nazionale (la quota di capacità attribuibile alla società è infatti pari a circa il [20-25%] a livello nazionale). Tali quote di mercato non tengono peraltro conto della circostanza che gran parte della produzione di Isab è già assorbita dal *trader* globale Trafigura ed è con esso vincolata da un contratto pluriennale fino al 2033¹⁵. In assenza del contratto con Trafigura, le raffinerie di Isab necessiterebbero comunque di un fornitore di petrolio greggio, non rinvenibile nel gruppo *downstream* Ludoil, in analogia a quanto avviene attualmente con Trafigura e, precedentemente, con il gruppo Lukoil, a cui erano collegate le raffinerie di Isab prima dell'acquisizione di GOI.

¹³ Cfr. C12131 - *Anonima Petroli Italiana/TotalErg*, provvedimento n. 26909 del 20 dicembre 2017, in Bollettino n. 51/2017; IC44 - *Impianti di distribuzione carburanti indipendenti*, provvedimento n. 24153 del 19 dicembre 2012, in Bollettino n. 51/2012 e, I387 - *AgipPetroli Anonima Petroli Italiana – Esso Italiana/Petroven*, provvedimento n. 8042 del 17 febbraio 2000, in Bollettino n. 8/2000.

¹⁴ Cfr. FuelsEurope, Statistical Report 2025, <https://www.fuelsEurope.eu/publications/publications/statistical-report-2025>.

¹⁵ Tale contratto prevede conseguenze economiche consistenti per Isab in caso di risoluzione anticipata. In particolare, il contratto prevede *[omissis]*.

27. Quanto a Ludoil, essa detiene, per ciascun prodotto petrolifero da essa venduto nei mercati a valle delle vendite extra-rete, una quota di mercato nazionale inferiore al 10% (e, in particolare, pari a circa il [1-5%] per la benzina, il [1-5%] per il gasolio per autotrazione, il [5-10%] per il gasolio agricolo, [1-5%] per il gasolio per riscaldamento e il [5-10%] per il jet A-1).

28. Per le ragioni sopra esposte, l'Operazione non determina effetti restrittivi (di tipo orizzontale) sul mercato delle vendite di prodotti petroliferi *ex-refinery* né su quelli a esso verticalmente collegati, a danno dei concorrenti di Ludoil nei relativi mercati delle vendite extra-rete (*input foreclosure*) e/o dei concorrenti di Isab nei mercati *ex-refinery* (*customer foreclosure*).

Vendite extra-rete di prodotti petroliferi

29. Ludoil ha fornito, per ciascun prodotto petrolifero, una stima della propria quota di mercato in ciascuna delle “aree di operatività” dei depositi e basi logistiche utilizzate per le vendite extra-rete, individuate come aggregazioni di province limitrofe al territorio in cui è collocato l'impianto da cui la società effettua le vendite (e non corrispondenti, tuttavia, alle *catchment area* utilizzate nella prassi più recente dell'Autorità per la definizione geografica del mercato)¹⁶. Nessuna delle province che rientrano nell'“area di operatività” del deposito di Ludoil di Vibo Valentia appartiene alla Sicilia.

Tabella n. 1 – stima interna delle quote di mercato di Ludoil nelle “aree di operatività” degli impianti di vendita extra-rete

Prodotto	Civitavecchia	Vibo Valentia	Visco	Torre Annunziata
Benzina	[5-10%]	[10-15%]	[1-5%]	[1-5%]
Gasolio auto	[5-10%]	[10-15%]	[1-5%]	[5-10%]
Gasolio agricolo	[15-20%]	[1-5%]	[1-5%]	[15-20%]
Gasolio riscaldamento	[20-25%]	[inferiore a 1%]	[1-5%]	[inferiore a 1%]
Benzina	[5-10%]	[10-15%]	[1-5%]	[1-5%]

30. Laddove si ipotizzasse che Isab effettui attività di vendita extra-rete di prodotti petroliferi a partire dal proprio polo di raffinazione, si osserva che l'impianto di Ludoil più vicino alle raffinerie di Isab si trova a Vibo Valentia, che dista circa 250 km da tali raffinerie e quindi ben oltre i 150 km di raggio dell'ipotetica *catchment area* che definisce i bacini di vendita nei mercati extra-rete, a cui va aggiunto peraltro l'aggravio in termini di costi e tempi di percorrenza dovuto alla necessità di attraversamento dello Stretto di Messina¹⁷.

31. D'altro canto, non è ipotizzabile una sovrapposizione (orizzontale) tra vendite di prodotti petroliferi di Isab in modalità extra-rete nel bacino d'utenza tracciabile attorno alle raffinerie di

¹⁶ Per quanto riguarda il Jet-A1, le vendite avvengono soltanto tramite il deposito di Civitavecchia e le Parti stimano una quota comunque largamente inferiore al 20%.

¹⁷ Del resto, le Parti hanno reso noto che tutti i principali clienti serviti da tale impianto sono collocati in Calabria e che i volumi destinati alla Sicilia sono stati del tutto marginali. Per il 2025 essi consistono nella fornitura di un impianto del gruppo Ludoil in provincia di Catania (che non rappresenta una transazione appartenente al mercato extra-rete) e in spedizioni assolutamente irrilevanti (pari a soltanto [omissis] tonnellate) a tre impianti di un'altra azienda di distribuzione retail.

Priolo e le vendite extra-rete di Ludoil in territorio siciliano¹⁸. Queste ultime, infatti, sono rese possibili proprio grazie al contratto di fornitura con Isab (che ha evidentemente natura verticale e che ha proprio la finalità di permettere a Ludoil di iniziare a servire il territorio siciliano) e i relativi effetti sono stati analizzati nella sezione precedente, dove le vendite di Isab sono state attribuite al mercato della vendita di prodotti petroliferi *ex-refinery*¹⁹.

32. Pertanto, l'Operazione non determina alcuna sovrapposizione orizzontale nei mercati relativi alle vendite extra-rete di prodotti petroliferi.

33. Si osserva, infine, che un'ipotesi di *input foreclosure*, in cui Isab fosse considerato come un operatore extra-rete, che possa ipoteticamente servire il territorio siciliano e voglia avvantaggiare le attività *retail* di Ludoil nel territorio (ad esempio, le stazioni di rifornimento del gruppo) sarebbe inverosimile in ragione delle attività *retail* estremamente limitate di quest'ultima sull'Isola (Ludoil detiene un solo impianto di distribuzione carburanti in rete stradale ordinaria in Sicilia). Parimenti, non appaiono plausibili ipotesi di *customer foreclosure*, a danno di fornitori terzi extra-rete per favorire Isab in tale mercato, per le medesime ragioni e in considerazione del fatto che Isab, allo stato, non effettua forniture a impianti di distribuzione *retail*.

Logistica e stoccaggio di prodotti petroliferi

34. Entrambe le Parti risultano attive nei mercati della logistica e dello stoccaggio. Tuttavia, come anticipato, i servizi logistici di Isab sono utilizzati in via quasi esclusivamente *captive*, ossia per le esigenze delle raffinerie della società (e, pertanto, in ausilio delle attività commerciali a essa associate, descritte nei precedenti paragrafi) e quindi Isab non offre capacità a terzi sul mercato²⁰.

35. Similmente, la capacità di stoccaggio di Ludoil è anch'essa impiegata in massima parte a supporto delle proprie attività commerciali. Peraltro, Ludoil non detiene capacità di stoccaggio in Sicilia e, anche in questo caso, il deposito geograficamente più vicino agli *asset* di Isab è localizzato a Vibo Valentia.

36. Alla luce di quanto rappresentato, l'Operazione non è idonea a determinare effetti restrittivi di tipo orizzontale nei mercati della logistica e dello stoccaggio di prodotti petroliferi.

37. Quanto a ipotesi di effetti verticali, si osserva che la capacità degli operatori è già in massima parte utilizzata con modalità *captive* e, quindi, essendo indisponibile sul mercato, non può essere oggetto di condotte escludenti.

38. In ragione dell'assenza di mercati interessati, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

¹⁸ Le Parti hanno reso noto che la quasi totalità di tali vendite nel primo semestre del 2026 sono in effetti state destinate al territorio dell'isola.

¹⁹ Tale contratto, riguardante la quota largamente minoritaria della produzione di Isab che può essere venduta a soggetti diversi da Trafigura, ha caratteristiche tipiche delle vendite *ex-refinery* e in esso, comunque, Ludoil agisce come acquirente (assumendo il ruolo di soggetto che si fa carico di effettuare la successiva distribuzione dei prodotti nel territorio).

²⁰ Isab presta inoltre, in via del tutto marginale, un servizio di stoccaggio per conto di una società terza in relazione a prodotti petrolchimici destinati all'impianto di coetilene. Tale categoria merceologica risulta distinta da quella dei prodotti petroliferi raffinati, che sono oggetto delle attività di Ludoil.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Saverio Valentino

C12849 - A2A ENERGIA/NETCITY*Provvedimento n. 32046*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la comunicazione della società A2A Energia S.p.A., pervenuta il 20 luglio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. A2A Energia S.p.A. (C.F. 12883420155; di seguito anche "A2A Energia" o "Acquirente") è una società soggetta alla direzione e coordinamento di A2A S.p.A. (di seguito "A2A" e, insieme alle sue controllate, "Gruppo A2A"), società posta a capo dell'omonimo gruppo. Il Gruppo A2A è attivo nei settori della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, della vendita e distribuzione del gas naturale, della produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento, della gestione dei rifiuti, della gestione del servizio idrico integrato e dei servizi di mobilità per veicoli elettrici. Il Gruppo A2A è anche marginalmente attivo nel settore dei servizi per la vendita dei c.d. "Value Added Services" (di seguito, "VAS"), in particolare nell'offerta a clienti *Business to Consumer* (di seguito, "B2C") e *Small Business/PMI* (di seguito, "B2B") di climatizzatori, caldaie, impianti fotovoltaici, *wallbox*, pompe di calore, nonché servizi di manutenzione e assistenza su sistemi e apparati in ambito domestico e/o micro *business*.

Il Gruppo A2A ha realizzato nel 2025 un fatturato mondiale pari a circa [10-20]* miliardi di euro, di cui circa [10-20] realizzati in Italia.

2. NetCity S.r.l. (C.F. 12978731003; di seguito anche "NetCity" o "Target") è una società attiva nel settore energetico, erogando la quasi totalità dei servizi VAS in favore della clientela di A2A per conto della stessa.

NetCity, nel 2025, ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa [36-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") riguarda l'acquisizione da parte di A2A Energia di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale di NetCity, detenuta da SunCity Group

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

S.r.l.; tale quota, unitamente a quella già detenuta da A2A Energia, permetterà a quest'ultima di detenere l'intero capitale sociale di NetCity.

4. Le Parti hanno previsto in capo a una serie di soggetti fisici e giuridici che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in NetCity degli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione in favore di NetCity, di durata pari a due anni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990.

6. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

7. Gli obblighi di non concorrenza in capo ai venditori e in favore di NetCity possono essere considerati accessori all'operazione, in quanto non eccedono la durata di due anni¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. In considerazione delle attività delle Parti, l'Operazione riguarda diversi mercati appartenenti alla filiera dell'offerta di prodotti e VAS nel segmento B2C e B2B, e in particolare nell'offerta di climatizzatori, caldaie, impianti fotovoltaici, *wallbox*, pompe di calore.

9. Con riferimento ai prodotti VAS, il Gruppo A2A si avvale dei servizi di Netcity, in qualità di impresa affidataria delle seguenti attività: (i) individuazione e gestione della rete di installatori/manutentori specializzati; (ii) acquisto dal produttore/distributore/fornitore dei beni dei quali il cliente abbia richiesto la vendita e l'installazione; (iii) organizzazione e coordinamento dei flussi logistici e operativi finalizzati alle attività di installazione presso i clienti finali con i quali A2A ha sottoscritto un contratto di fornitura per un VAS.

10. Sulla base di alcuni precedenti² e delle informazioni fornite dalle Parti, i mercati rilevanti sono i seguenti:

- a) mercato dell'installazione degli apparecchi per la climatizzazione dell'aria a uso residenziale;
- b) mercato dell'installazione di caldaie a uso residenziale;
- c) mercato dell'installazione di impianti fotovoltaici a uso residenziale e micro business;
- d) mercato dell'installazione degli apparecchi per la ricarica di veicoli elettrici a uso residenziale e business (c.d. "*wallbox*");
- e) mercato dell'installazione delle pompe di calore a uso residenziale;
- f) mercato dell'offerta al dettaglio di servizi di estensione di garanzia;
- g) mercato dell'offerta al dettaglio di servizi per la manutenzione delle caldaie.

¹ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", in G.U.U.E. C/56 del 5 marzo 2005, paragrafo 20.

² Si vedano C12577 - *Unieuro/Covercare*, provvedimento n. 30878 del 14 novembre 2023, in Bollettino n. 46/2023 e C12270 - *Eni/Evolvere* provvedimento n. 28045 del 20 dicembre 2019, in Bollettino n. 1/2020.

11. Quanto alla dimensione geografica di tali mercati, le argomentazioni delle Parti porterebbero a ritenere che i mercati abbiano dimensione nazionale. Ciò sarebbe attestato dalla presenza di offerte e condizioni contrattuali uniformi sul territorio nazionale, rivolte alla generalità dei consumatori. Inoltre, i principali operatori del settore, tra cui i *player* operanti nel mercato della vendita di *commodities* e VAS (quali, ad esempio, oltre alla stessa A2A, Enel, Eni Plenitude, Iren, Hera), le grandi catene di distribuzione e vendita generalista e specializzata (Leroy Merlin, Brico, Ikea, Tecnomat, etc.) e le imprese - anche europee, come Otovo, Aira, Enpal - operanti nell'ambito dell'efficientamento energetico residenziale, risultano attivi su tutto il territorio nazionale.

12. In relazione a ciascuno dei mercati elencati al precedente paragrafo 10, il Gruppo A2A detiene quote di mercato che non superano l'1% del mercato. Inoltre, Nectcity opera pressoché totalmente nei confronti della clientela del Gruppo A2A. Di conseguenza, l'Operazione non determina alcuna criticità concorrenziale.

13. In ragione dell'assenza di mercati interessati, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino

C12850 - PLT HOLDING-ELFIN-WOP/UNOENERGY

Provvedimento n. 32047

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalle società PLT Holding S.r.l., Elfin S.r.l. e Wop S.r.l. il 23 luglio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. PLT Holding S.r.l. (C.F. 04455950404; di seguito, "PLT Holding") è la *holding* del Gruppo PLT, attivo prevalentemente nel settore energetico. Il Gruppo detiene e gestisce un portafoglio di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché progetti per la realizzazione di nuovi impianti. Le attività di costruzione, gestione e manutenzione degli impianti sono affidate a operatori terzi. Nel 2025 il Gruppo PLT ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa [35-100]*milioni di euro.

2. Unoenergy S.p.A. (C.F. 01368720080; di seguito, "Unoenergy" o la "*Target*") è la holding del Gruppo Unoenergy, controllato indirettamente da persone fisiche attraverso Elfin S.r.l. (C.F. 01702610088; di seguito, "Elfin")¹ e Wop S.r.l. (C.F. 01785170086; di seguito, "Wop")². Il Gruppo opera prevalentemente nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale a clienti domestici e non domestici ed è altresì attivo nella produzione all'ingrosso di energia elettrica, con cinque progetti destinati a entrare in esercizio tra il 2026 e il 2027, nonché nella prestazione a terzi di servizi EPC (*Engineering, Procurement, Construction Management*) per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Il Gruppo Unoenergy, nel 2025, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa [1-2] miliardi di euro.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ Elfin è la *holding* attraverso la quale il Sig. Fabio De Martini (di seguito, "FDM") detiene i propri investimenti. Nel 2025, Elfin e le altre società controllate da FDM, con esclusione della *Target*, hanno realizzato in Italia proventi finanziari pari a circa [1-10] milioni di euro.

² Wop è la *holding* attraverso la quale il Sig. Walter Lagorio (di seguito, "WL") detiene i propri investimenti. Nel 2025, Wop e le altre società controllate da WL, con esclusione della *Target*, hanno realizzato in Italia un fatturato pari a circa [35-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione di concentrazione (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione del controllo congiunto di Unoenergy da parte di PLT Holding, da un lato, e di Elfin e Wop (di seguito congiuntamente, "Venditori"), dall'altro.
4. L'Operazione sarà realizzata tramite una società veicolo ("Bidco"), che acquisirà il 100% di Unoenergy e sarà successivamente incorporata nella *Target*. All'esito del reinvestimento dei Venditori e della fusione, PLT Holding deterrà il 58,5% del capitale di Unoenergy, Elfin e Wop il 20% ciascuna e un azionista di minoranza il restante 1,5%.
5. Il perfezionamento dell'Operazione è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni *antitrust* e ai sensi della disciplina del *golden power*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro³.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. Il Gruppo PLT, attraverso PLT Energia, è attivo nella produzione e nell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica. Nel medesimo settore opera, in misura marginale, anche il Gruppo Unoenergy, attivo altresì nella realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici *utility-scale*, anche in regime di EPC, e nella vendita al dettaglio di energia elettrica.
8. L'Operazione determina una sovrapposizione orizzontale nei mercati zonali della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica⁴, nonché relazioni verticali tra tali mercati e: i) a monte, il mercato nazionale della realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici *utility-scale*⁵; ii) a valle, il mercato nazionale della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti connessi in alta e media tensione; e i mercati della vendita ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione, individuati, in ambiti più ristretti di quello nazionale.

³ Cfr. provvedimento n. 31873 del 10 marzo 2026, in Bollettino n. 11/2026.

⁴ Cfr., *ex multis*, C12748 - *Eurizon Capital Real Asset SGR-Ersel Asset Management SGR/Techbau Green Energy*, provvedimento n. 31677 del 15 settembre 2025, in Bollettino n. 39/2025; C12711 - *Hera/AIMAG*, provvedimento n. 31514 del 31 marzo 2025, in Bollettino n. 13/2025 e C12508 - *Eni Plenitude/PLT Energia-SEF*, provvedimento n. 30443 del 21 dicembre 2022, in Bollettino n. 2/2023.

⁵ Cfr. C12697 - *Duferco Italia Holding/Comal*, provvedimento n. 31434 del 9 gennaio 2025, in Bollettino n. 3/2025 e C12748 - *Eurizon Capital Real Asset SGR-Ersel Asset Management SGR/Techbau Green Energy*, cit..

9. Secondo le informazioni fornite dalle Parti, l'Operazione non presenta mercati interessati⁶. Nei mercati della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, la quota congiunta delle Parti risulta inferiore all'1%. Non ricorrono, inoltre, ulteriori elementi qualitativi suscettibili di destare preoccupazioni concorrenziali⁷, considerato, tra l'altro, che la *Target* non presenta caratteri di innovatività né può essere qualificata come un potenziale entrante in grado di esercitare una significativa pressione concorrenziale.

10. Neppure le relazioni verticali con il mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica determinano mercati interessati. A monte, il Gruppo Unoenergy detiene una quota inferiore all'1% nel mercato nazionale della realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici *utility-scale*. A valle, la sua quota nella vendita al dettaglio di energia elettrica è inferiore all'1% a livello nazionale per i clienti connessi in alta e media tensione e dell'[1-5%] per quelli connessi in bassa tensione a livello di macro-area (Nord, Centro, Sud e Isole). Anche adottando, per questi ultimi, una delimitazione provinciale, in linea con la più recente prassi dell'Autorità⁸, la quota della *Target* resta inferiore al 30% in ciascuna provincia. Tali quote, unitamente alla modesta presenza del Gruppo PLT nel mercato intermedio, escludono che l'entità risultante dall'Operazione disponga di una capacità di preclusione.

11. In ragione dell'assenza di mercati interessati, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

⁶ Cfr. "Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione a norma della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217", adottate con delibera n. 31089 del 27 febbraio 2024, come modificate dalla delibera n. 31809 del 16 dicembre 2025, Sezione VI.1, "Mercati interessati", p. 21, in Bollettino n. 4/2026.

⁷ ai sensi della Delibera dell'Autorità n. 31089 del 27 febbraio 2024, come modificata dalla Delibera n. 31809 del 16 dicembre 2025.

⁸ Cfr., *ex multis*, C12804 - *Canarbino/Energia Pulita*, provvedimento n. 31884 del 10 marzo 2026, in Bollettino n. 13/2026; C12770 - *Eni Plenitude/Acea Energia*, provvedimento n. 31740 del 2 dicembre 2025, in Bollettino n. 47/2025 e C12626 - *Ecosuntek-Sergio Marinangeli/+Energia*, provvedimento n. 31188 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Saverio Valentino

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXVI- N. 34 - 2026

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Fabrizio De Tullio, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
